REGOLAMENTO (CEE) N. 3717/89 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1989

relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4194/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2278/89 [4], prevede alcune parti dei totali delle catture ammissibili di sgombro assegnate alla Comunità per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a totale delle catture ammissibile, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito la parte del totale delle catture ammissibile assegnata alla Comunità;

considerando che, secono le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito la parte del totale delle catture ammissibile assegnata alla Comunità per il 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito la parte del totale delle catture ammissibile assegnata alla Comunità per il 1989.

La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1989.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.
(3) GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 3.
(4) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 5.